Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 giugno 1940 - Anno XVIII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 giugno 1939-XVII, n. 2251.

Estensione alla Libia delle disposizioni relative agli assegni familiari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, contenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233;

Visto il R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, contenente norme integrative per l'attuazione del predetto Regio decreto-legge;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Udito il parere della Consulta corporativa per il lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla Libia, in quanto applicabili, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani e agli stranieri equiparati e con le modificazioni stabilite nel presente decreto, il Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, e gli articoli da 1 a 44 e 60 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, contenenti rispettivamente le norme sulla generalizzazione ed il perfezionamento degli assegni familiari e quelle integrative per la loro attuazione.

Art. 2.

Per l'applicazione dei decreti indicati nell'art. 1, si intendono sostituite alle dizioni « confederazioni fasciste » quelle di « associazioni fasciste », in conformità al Regio decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sull'ordinamento sindacale della Libia ed al decreto del Ministro per l'Africa Italiana 27 dicembre 1936-XV, contenente le norme integrative del precedente.

Art. 3.

Contro le decisioni del Comitato sui ricorsi, previste al n. 5 dell'art. 19 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, è dato ricorso, nel caso in cui esse riguardino gli assegni ed i contributi da corrispondersi in Libia, al Ministero dell'Africa Italiana, nei termini e con le modalità indicati nel primo comma dell'art. 20 del predetto decreto-legge. Il Ministero dell'Africa Italiana decide in via definitiva, di concerto con quello delle corporazioni.

Per la risoluzione in via giudiziaria delle controversie per le quali l'azione giudiziaria è ammessa a norma e nei termini previsti nel secondo comma dell'art. 20, del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, si osservano le disposizioni del titolo V del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155.

Art. 4.

Sono assoggettate in Libia al R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, le aziende gestite ed i servizi disimpegnati da Municipi o da enti parastatali che esercitano attività non rientranti nei compiti istituzionali degli enti stessi.

Le modalità di attuazione sono, in quanto applicabili, quelle vigenti per le singole categorie di attività alle quali appartengono le aziende e i servizi, indicati nel comma precedente.

Art. 5.

Per il procedimento esecutivo previsto dall'art. 27 del Regio decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, si osservano in Libia le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 23 dicembre 1937-XVI, n. 2443, contenente norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto in Libia.

Art. 6.

La riscossione dei contributi e l'erogazione degli assegni per le categorie del commercio e delle aziende del credito e delle assicurazioni sono regolate in Libia dalle stesse norme stabilite per la categoria dell'industria, in conformità agli articoli da 30 a 44 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239.

Con successivo provvedimento saranno emanate le norme per la riscossione dei contributi e per la erogazione degli assegni nel settore dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 422, foglio 126. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1939-XVIII, n. 2252.

Maggiore assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40, per esigenze connesse all'attuale situazione internazionale.

N. 2252. R. decreto 31 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata — in base alla facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1844 — una maggiore assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40, per esigenze straordinarie connesse all'attuale situazione internazionale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1940-XVIII

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 648.

Trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato nelle acque dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali della Regia marina imbarcati su Regie navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale Italiana competono, in aggiunta al normale trattamento di bordo nel Regno, la metà dell'indennità o soprassoldo coloniale e i due terzi dell'indennità o soprassoldo di disagiata residenza dovuti ai loro pari grado a terra a termini del R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281.

Art. 2.

Ai sottocapi e comuni della Regia marina imbarcati sulle predette Regie unità competono per intero, in aggiunta al normale trattamento di bordo nel Regno, il soprassoldo coloniale ed il soprassoldo di disagiata residenza stabiliti per i loro pari grado a terra dal R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281.

Art. 3.

Al personale di cui ai precedenti articoli sono applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, relative al trattamento di licenza coloniale per il personale destinato a terra nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 4.

Alla spesa occorrente per quanto stabilito nei precedenti articoli sarà provveduto, a partire dall'esercizio finanziario 1939-40, mediante contributo del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana fino alla concorrenza di lire 2.500.000 e mediante apposite variazioni da apportare al bilancio del Ministero della marina per il restante importo.

Art. 5.

Quando il trattamento previsto dalla presente legge per il personale di cui al precedente art. 1 sia meno fevorevole di quello stabilito dalle normali disposizioni sul trattamento di bordo, sarà corrisposto quest'ultimo.

Art. 6.

La presente legge ha vigore dal 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 649.

Modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine sono soppressi.

Art. 2.

Sono istituiti i seguenti ruoli per ogni categoria di ufficiali in congedo del Genio navale:

a) ruolo degli ufficiali del Genio navale;

b) ruolo degli ufficiali del Genio navale D.M. (direzione macchine).

Art. 3.

Sono inscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo del Genio navale coloro che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono far parte di detti ruoli. E' fatta eccezione soltanto per gli ufficiali di cui alla lettera *b*) del seguente articolo 4.

Art. 4.

Sono inscritti nei ruoli degli ufficiali del Genio navale delle categorie in congedo D.M.:

a) gli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine attualmente in ruolo;

b) gli ufficiali subalterni del Genio navale che cessano dal servizio permanente effettivo prima del conseguimento della laurea in ingegneria;

c) coloro che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) del precedente comma qualora conseguano la laurea in ingegneria possono, a loro domanda e sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, essere trasferiti nei ruoli previsti dall'articolo 3.

Art. 5.

La provenienza dai corsi teorico-pratici ai quali, in base all'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono chiamati a prender parte i diplomati nautici — sezione macchinisti e sezione costruttori — fa conseguire la nomina ad aspirante e la promozione a sottotenente del Genio navale di complemento D. M. anzichè la nomina ad aspirante e la promozione a sottotenente per la direzione delle macchine di complemento.

Art. 6.

Gli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 9. — *Ufficiali del Genio navale di complemento.*

« Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del Genio navale i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in ingegneria navale e meccanica o quella in ingegneria industriale nel ramo meccanica od elettrotecnica.

« Per la nomina a maggiore i concorrenti devono avere almeno 20 anni di esercizio professionale ed avere esercitato le funzioni di direttore di uno dei principali cantieri navali o stabilimenti meccanici nazionali.

« Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono avere almeno, rispettivamente, 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

Art. 10. — *Ufficiali del Genio navale di complemento D. M.*

« Possono concorrere alla nomina ad ufficiale del Genio navale di complemento D. M. i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di macchinista navale in 1ª,

« Per la nomina a maggiore i concorrenti devono aver tenuto per non meno di cinque anni, di cui almeno uno in navigazione fuori del Mediterraneo, la direzione di macchina su piroscafi adibiti a servizi di passeggeri di stazza lorda non inferiore a 7000 tonnellate e con apparato motore di potenza non inferiore ad 8000 cavalli.

« Per la nomina a capitano i concorrenti devono aver compiuto sette anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno tre in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi e due come direttore di macchina.

« Per la nomina a tenente ed a sottotenente i concorrenti devono aver compiuto, rispettivamente, quattro e tre anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi.

« Per il conferimento dei gradi di ufficiale inferiore il servizio di macchina deve essere compiuto in navigazione almeno di gran cabotaggio.

« La direzione ed il servizio di capo guardia in macchina, compiuti su Regie navi, escluse quelle di uso locale, sono computati agli effetti del raggiungimento dei periodi di servizio previsti dal presente articolo.

« Il servizio di macchina compiuto su piroscafi o rimorchiatori in servizio di porto, o su navi a vapore per le quali non sia obbligatoria, a norma di legge, la presenza di un macchinista in 1ª, non è valido agli effetti del conferimento delle nomine sopra indicate.

« L'aver frequentato, con esito favorevole, la sezione per il perfezionamento dei macchinisti navali del Regio istituto superiore navale di Napoli sarà tenuto in particolare conto dalla Commissione di avanzamento nello stabilire la graduatoria di cui all'art. 3 ».

Art. 7.

Nel 2° comma degli articoli 3 e 4 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono soppresse, rispettivamente, le parole: « eccetto che nel C.R.E.M. » e quelle: « salva per gli ufficiali del C.R.E.M. l'eccezione di cui al precedente articolo 3 ».

Art. 8.

Nel testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis. — *Ufficiali del C.R.E.M. di complemento.*

« Possono concorrere alla nomina a capitano od a tenente del C.R.E.M. di complemento i sottufficiali, sottocapi e comuni del C.R.E.M. in congedo che siano in possesso di una laurea non prevista nei precedenti articoli 8 a 15 ed abbiano rispettivamente, almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale.

« Possono concorrere alla nomina a sottotenente del C.R.E.M. di complemento i sottufficiali, sottocapi e comuni del C.R.E.M. in congedo che siano almeno in possesso di un diploma di scuola media superiore non previsto nei precedenti articoli 8 a 15.

« Le nomine previste dai precedenti comma possono essere conferite per la categoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento in base ai titoli di studio esibiti, al servizio prestato nella Regia marina ed alla professione esercitata nella vita civile ».

Art. 9.

Nell'art. 12 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono apportate le seguenti varianti:

1ª *variante*: Nel 2° comma dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

« *h*) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito, fin dalla data d'iscrizione nei ruoli, il diploma rilasciato dal Ministero dell'interno, a seguito di concorso per esame, purchè contino non meno di 15 anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali ».

2ª *variante*: Nel 3° comma dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *e*) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito il diploma, fin dalla data dell'iscrizione nei ruoli, rilasciato dal Ministero dell'interno, a seguito di concorso per esame, puchè contino almeno otto anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali ».

Art. 10.

Incorre nella perdita del grado l'ufficiale di complemento che sia dalla Commissione ordinaria di avanzamento giudicato non idoneo agli uffici del grado.

L'ufficiale di complemento proveniente dalle altre Forze armate e nominato in base al testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modificazioni, qualora per qualsiasi motivo sia esonerato per tre volte da richiami disposti dall'Amministrazione M. M., è restituito alla Forza armata di provenienza col grado ed anzianità in essa posseduto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 650.

Aumento dei contingenti di animali e prodotti ammessi annualmente all'importazione in franchigia dal comune extra doganale di Livigno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La quantità di vacche, di giovenchi, di pelli crude e di ossa e stracci di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, successivamente modificata, che dal comune di Livigno può essere importata annualmente nel territorio doganale, in franchigia dai diritti di confine, è elevata come segue:

Vacche	da capi n.	226	a capi n.	310
Giovenchi	» » »	80	» » »	110
Pelli crude . . .	da quintali	20	a q.li	30
Ossa e stracci . .	» »	25	» »	30

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 651.

Modificazioni al R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, sulla disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo e secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« La domanda per ottenere il rilascio della licenza di trebbiatura di cui all'art. 1 va indirizzata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

« Le licenze sono rilasciate, a partire dal 15 maggio di ogni anno, su decisione dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentita una Commissione presieduta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura stesso e composta da un rappresentante del P.N.F., dal capo dell'Ispettorato corporativo competente per territorio o da un suo delegato e da un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, della Confederazione fascista degli industriali, della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione entro un mese dalla presentazione delle relative domande ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, è sostituito dai seguenti:

« Per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi, gli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina sono tenuti a versare all'Erario una tassa di concessione governativa di lire 25 per ogni trebbiatrice con battitore della lunghezza fino a metri 0,75 e di lire 40 per ogni trebbiatrice con battitore di lunghezza maggiore.

« Le spese suddette faranno carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro per le finanze è autorizzato a iscrivere, con propri decreti, le assegnazioni occorrenti, entro il limite massimo del provento delle tasse di concessione governativa, depurato del ventesimo per spese di riscossione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 652.

Incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contributo di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, e modificato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745, può essere corrisposto anche alle Sezioni per la cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e ai conduttori di fondi, singoli od associati delle Provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, che dopo il 15 aprile 1940-XVIII, acquistino trebbiatrici o coppie trebbianti nuove e loro accessori, di fabbricazione nazionale, allo scopo di esercitare, in dette Provincie, la trebbiatura del grano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 653.

Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richia-

mo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'art. 4 della presente legge, è dovuta:

a) per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione;

b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

L'indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.

In favore degli impiegati suindicati sarà continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia.

Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianità.

Art. 2.

Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 4, che abbiano la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e quelli che, per contratto collettivo di lavoro, o norme equiparate o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.

Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonchè:

a) gli ascritti a ferma minima di terzo grado;

b) i riformati;

c) coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perchè residenti all'estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del 32° anno;

i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.

Art. 3.

Per provvedere al trattamento previsto dall'art. 1 è istituita, presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed è posto a carico dei datori di lavoro l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che è determinato, modificato, o sospeso, sentito il Comitato di cui all'art. 23, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è fissato in una aliquota percentuale della retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al seguente articolo.

Art. 4.

Sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei professionisti e artisti, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, numero 1825, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal detto decreto per il caso di richiamo alle armi, nonchè gli enti cooperativi, anche di fatto, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attività retribuita presso gli enti stessi.

Il contributo è dovuto anche per il personale femminile avente qualifica impiegatizia.

Art. 5.

In caso di cessazione completa dell'attività dell'azienda, ai dipendenti non sarà continuato il trattamento previsto dall'art. 1.

In caso di fallimento del titolare, il diritto al trattamento predetto ha termine con la data di chiusura del fallimento.

Art. 6.

La retribuzione inerente all'impiego ai fini della determinazione dei contributi e delle indennità previsti dall'art. 1 è costituita, oltre che dallo stipendio, da tutte le indennità continuative di ammontare determinato, dalle provvigioni, dai premi di produzione e dalle partecipazioni agli utili, ed in genere da tutti gli elementi considerati costitutivi della retribuzione dai contratti collettivi di lavoro; se il dipendente è rimunerato in tutto o in parte a provvigione, con premi di produzione o partecipazione, l'indennità stessa è calcolata in base ai criteri fissati nell'ultimo capoverso dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825.

Il trattamento economico militare comprende lo stipendio o la paga, il supplemento di servizio attivo o la soprapaga, l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caroviveri, escluso ogni altro assegno o indennità.

Per la determinazione del trattamento militare sarà approvata dal Comitato, di cui all'art. 23, apposita tabella, da compilarsi avendo riguardo alle misure degli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrapaghe, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, vigenti per gli ufficiali e sottufficiali e per gli appartenenti alle Forze armate il cui trattamento sia superiore a quello dovuto ai soldati e graduati del Regio esercito.

Art. 7.

I contributi dovuti alla Cassa e le indennità previsti dalla presente legge, si prescrivono entro due anni con decorrenza, per i contributi, dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati, e per le indennità dalla fine del richiamo.

La prescrizione delle indennità è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o in seguito a disposizione dell'Ispettorato corporativo.

Art. 8.

Le indennità previste dall'art. 1 della presente legge sono pagate dai datori di lavoro all'impiegato per conto della Cassa, che provvede al loro rimborso a norma degli articoli seguenti.

A cura del datore di lavoro è trattenuta su di esse l'imposta di ricchezza mobile, in quanto dovuta, e il relativo importo è versato all'Erario.

L'impiegato, con dichiarazione autenticata dall'autorità militare da cui esso dipende o in altri modi consentiti dalla legge, può delegare altra persona per la riscossione delle indennità.

Art. 9.

Al versamento dei contributi, da farsi a norma del penultimo comma dell'articolo 1, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa e alla corresponsione degli assegni familiari, a norma dello stesso comma, come al pagamento dei contributi relativi, si provvede in conformità delle disposizioni vigenti.

I contributi a carico del lavoratore sono trattenuti sullo ammontare delle indennità di richiamo ad esso spettanti.

I contributi a carico del datore di lavoro sono da questi addebitati alla Cassa e conteggiati a norma dell'art. 12.

Qualora l'impiegato non abbia diritto ad alcuna indennità per essere il trattamento economico militare da esso goduto superiore alla retribuzione inerente all'impiego, e non provvede a rimettere la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro, questi limita il versamento dei contributi alla quota da esso dovuta.

Di conseguenza la misura delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia viene calcolata in rapporto ai contributi effettivamente versati e quella delle altre forme di previdenza suddette e proporzionatamente ridotta.

Art. 10.

Per ottenere le indennità gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento della autorità militare o del podestà attestante il richiamo e a presentare, ogni tre mesi, un certificato della stessa autorità militare oppure del podestà comprovante la loro permanenza in servizio militare e il grado rivestito.

Il datore di lavoro è tenuto a pagare, per conto della cassa, le indennità, per un periodo di 90 giorni dalla data dell'ultimo certificato, alla scadenza del normale periodo di corresponsione delle retribuzioni.

Art. 11.

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o anche alla sede centrale, dietro autorizzazione dell'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, nonchè qualora abbia impiegati richiamati alle armi, l'ammontare delle eventuali indennità corrisposte, dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e per le forme obbligatorie di previdenza, sostitutive o integrative di essa, e dei contributi per gli assegni familiari. La denuncia dovrà essere fatta in conformità delle norme stabilite dall'Istituto predetto, sentito il Comitato di cui all'art. 23.

Art. 12.

Se l'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa risulti superiore all'ammontare delle indennità corrisposte ai sensi dell'art. 1, dei contributi di parte padronale dovuti ai sensi dell'art. 9 per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza mediante accreditamento in apposito conto corrente postale alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o alla sede centrale dietro autorizzazione dell'Istituto stesso.

Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

Se invece l'ammontare delle indennità per richiamo, dei contributi di parte padronale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme di previdenza sociale sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa, l'Istituto predetto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

Art. 13.

Se il lavoratore richiamato prestava, all'atto del richiamo, la propria attività presso più datori di lavoro, agli adempimenti di cui agli articoli da 10 a 12, nonchè al versamento dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, provvede, tenuto conto delle retribuzioni complessive percepite dall'impiegato, il datore di lavoro presso cui veniva prestata l'attività principale.

Il lavoratore è obbligato, per ottenere l'indennità, a presentare ad esso apposita dichiarazione degli altri datori di lavoro presso i quali esercitava attività complementari.

Art. 14.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, possono essere autorizzati nei confronti di determinate categorie professionali sistemi diversi per la riscossione dei contributi e il pagamento delle indennità in deroga alle norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 15.

Ai datori di lavoro la Cassa potrà fare, con le garanzie da fissarsi dal Comitato di cui all'art. 23, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo delle indennità da erogarsi sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.

Art. 16.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può essere autorizzato, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, ad anticipare alla Cassa le somme eventualmente occorrenti per la corresponsione delle indennità fino a che non possa rivalersene con i contributi dei datori di lavoro. Con lo stesso decreto è stabilita la misura degli interessi sulle somme anticipate.

Art. 17.

I crediti di qualsiasi specie della Cassa verso il datore di lavoro, nascenti dall'obbligo dei contributi o dalle anticipazioni di cui all'art. 15, hanno privilegio sulla generalità dei mobili nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato, a norma dell'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.

Art. 18.

Il trattamento previsto dall'art. 1 della presente legge è dovuto dalla Cassa anche se il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento dei contributi a norma degli articoli 9 a 12 della presente legge.

Art. 19.

Contro i morosi al pagamento del contributo o alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a norma dell'art. 15, la Cassa può emettere ingiunzione di pagamento,

comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L'ingiunzione sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove è la sede della azienda del datore di lavoro, con l'osservanza, per il procedimento, delle norme stabilite dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alle riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'ingiunzione resa esecutiva dal pretore, costituisce anche titolo valido per l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del moroso.

Art. 20.

Per il recupero delle indennità non dovute la Cassa può emettere, a norma dell'articolo precedente, contro il lavoratore ingiunzione di pagamento che sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove il lavoratore risiede, ferma restando ogni eventuale azione che possa competere verso il datore di lavoro per responsabilità nel pagamento delle indennità stesse.

Per il procedimento esecutivo si osservano le norme del R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 21.

I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire alla Cassa tutte le notizie e i documenti che loro sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Sono esenti dalle tasse di registro e di bollo gli atti e i documenti che possono occorrere alla Cassa, ai datori di lavoro e ai lavoratori per l'applicazione della presente legge.

Art. 22.

La Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa ha sede in Roma presso la sede centrale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ed è rappresentata e amministrata dall'Istituto stesso, che vi provvede con l'osservanza delle norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito con modifiche dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale e successive modificazioni.

Art. 23.

Sovraintende alla Cassa un Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto e, in sua vece o impedimento, da uno dei vice-presidenti dell'Istituto stesso e composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

b) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

c) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione;

d) il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, il direttore capo della divisione competente del Ministero delle corporazioni, il direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 24.

Spetta al Comitato per il trattamento di richiamo agli impiegati privati:

1° dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme della presente legge;

2° esaminare i risultati annuali di gestione;

3° approvare le tabelle di cui all'art. 6;

4° decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e il trattamento previsti dalla presente legge;

5° esercitare le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge.

Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti le gestioni della Cassa e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterrà opportuno.

Art. 25.

Contro le decisioni adottate dal Comitato, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, il quale decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorità giudiziaria secondo le norme del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, in quanto applicabili. Essa deve essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero, tanto per le questioni relative ai contributi che per quelle relative al trattamento previsto dalla presente legge.

Art. 26.

La Cassa tiene distinte gestioni per le categorie professionali dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti e degli artisti.

Le compagnie dei lavoratori dei porti e le altre compagnie e carovane di lavoratori sono aggregate alle varie gestioni in corrispondenza al settore confederale in cui sono inquadrati i lavoratori che ne fanno parte.

Gli enti cooperativi sono aggregati alle varie gestioni in base alle norme vigenti sull'adesione delle rispettive Federazioni alle confederazioni dei datori di lavoro ai fini della estensione agli enti stessi dei contratti collettivi di lavoro.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale potrà delegare, in tutto o in parte, i servizi relativi alle gestioni per le diverse categorie professionali ad altri istituti o enti aventi scopi previdenziali o assistenziali della categoria rispettiva.

Art. 27.

Le funzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio ed alla legge 3 aprile 1937, n. 517, sono esercitate per le gestioni della Cassa da un Collegio di sindaci, presieduto dal presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni su designazione delle Amministrazioni e degli Enti interessati, in rappresentanza, uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero delle finanze, uno delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e delle assicurazioni, dei professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione; ed uno delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e della assicurazione.

Art. 28.

Quando l'impiegato sia in prova, il richiamo alle armi per qualsiasi esigenza determina la sospensione del suo rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui all'art. 1 della presente legge, sino alla fine del richiamo. Il periodo passato in servizio militare non si computa, salvo patto contrario, agli effetti dell'anzianità dipendente dal rapporto di lavoro.

Le disposizioni del comma precedente, sempre quando l'impiegato sia in prova, si applicano anche nei casi specificati nel secondo comma dell'art. 2.

Art. 29.

Quando il rapporto sia stagionale, agli impiegati richiamati, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all'art. 1, limitatamente alla durata del contratto.

Quando il rapporto sia a termine, in caso di richiamo alle armi la decorrenza del termine è sospesa.

L'impiegato avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo successivo pari al tempo in cui è stato richiamato e gli sarà regolarmente dovuto il trattamento di cui all'articolo 1.

All'impiegato che, precedentemente al richiamo, ha ricevuto il preavviso di licenziamento, è conservato il posto ed è dovuto il trattamento di cui all'art. 1, fino al termine del richiamo alle armi.

Art. 30.

Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, devono porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni, dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a sei mesi, di venti giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.

In mancanza essi sono considerati dimissionari.

Art. 31.

In sostituzione degli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, il datore di lavoro può assumere provvisoriamente altro personale nel limite del numero dei posti lasciati vacanti in dipendenza del richiamo o dell'arruolamento volontario e subordinatamente alla condizione che egli abbia comunicato al nuovo assunto, per iscritto, ed all'atto dell'assunzione, che questa è effettuata in applicazione del presente articolo.

Allorquando un richiamato o volontario riprende servizio o comunque sia risolto il suo rapporto di lavoro, uno degli assunti provvisoriamente può essere licenziato col preavviso di quindici giorni e qualora l'impiegato non abbia raggiunto due anni di servizio senza indennità di licenziamento.

All'infuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, la risoluzione del rapporto dell'impiegato assunto provvisoriamente è regolata in tutti gli altri casi dalle disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825 e dai contratti collettivi di lavoro.

Agli impiegati assunti a norma del 1° comma del presente articolo compete, se vengano richiamati alle armi, il trattamento economico previsto dall'art. 1 della presente legge sino alla fine del richiamo.

Art. 32.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed è punito con la ammenda da L. 100 a L. 1000.

Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennità, è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Le indennità di cui all'articolo 1 della legge saranno versate direttamente dalla Cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li dànno inesatti o incompleti sono puniti con l'ammenda da lire 300 a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'Istituto per la denunzia di cui all'articolo 11.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri la corresponsione delle indennità previste dalla presente legge, è punito con la multa da lire 300 a lire 3000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 33.

Nelle contravvenzioni alla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione alla Cassa la quale, previo parere del Comitato di cui all'art. 23, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, la Cassa, previo parere del Comitato predetto, può, se l'ammontare dei contributi non superi le lire 100, determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire 100, ma non mai inferiore a lire 20.

Art. 34.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero delle corporazioni che la esercita per mezzo dell'Ispettorato corporativo.

La Cassa contribuisce alle spese per il funzionamento dell'Ispettorato corporativo, con le modalità di cui all'articolo 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, nella misura che sarà stabilita preventivamente per ciascun esercizio con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 35.

Il trattamento previsto dalla presente legge sostituisce, fino alla concorrenza dell'ammontare relativo, quello stabilito dal R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e dai contratti collettivi di lavoro.

Sono abrogati il R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, e il R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, contenente norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto.

Sono abrogate altresì le disposizioni relative alla disciplina degli assegni familiari, per il caso di richiamo alle armi, contrarie alla presente legge.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, sarà provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle in vigore, in confronto di determinate categorie dei datori di lavoro di cui all'art. 4, per il caso di richiamo alle armi degli impiegati dipendenti, e può essere altresì disposto, in relazione a particolari esigenze, l'esclusione di categorie determinate degli stessi datori di lavoro dall'applicazione della presente legge.

Art. 36.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione; ma i suoi effetti riguardo al trattamento economico degli impiegati richiamati alle armi si retrotrarranno al 1° gennaio 1940-XVIII.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiuse le gestioni regolate dal R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, e dal R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, e gli avanzi netti di ciascuna sono devoluti alla corrispondente gestione di cui alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 15 gennaio 1940-XVIII, n. 654.
Istituzione del sabato fascista nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'orario normale d'ufficio degli impiegati civili e quello di lavoro dei salariati dello Stato nell'Africa Orientale Italiana ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore dodici.

Sono fatti salvi i casi di servizi speciali per i quali, con disposizione del Governatore generale, sia diversamente stabilito.

La riduzione dell'orario di ufficio e di lavoro nel pomeriggio di sabato viene recuperata, senza far luogo a maggiorazioni di stipendio o di salario, con l'aumento dell'orario di ufficio e di lavoro, negli altri giorni lavorativi della settimana.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo è applicabile anche agli istituti scolastici, pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado, nonchè al personale di tutti gli enti pubblici.

Art. 3.

Per il personale non considerato dai precedenti articoli, che presta la propria opera alla dipendenza altrui, il lavoro ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore tredici, salve le eccezioni da stabilirsi con decreto del Governatore generale.

In tali casi sono stabiliti per i lavoratori turni che consentano la disponibilità di almeno ventiquattro pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nel corso dell'anno stesso.

Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio di sabato possono essere recuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazione di stipendio o di salario.

Art. 4.

I Governatori, per superiori esigenze di interesse generale, d'intesa con il segretario federale, possono sospendere l'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo, specificando nel relativo decreto il periodo di tempo, gli uffici, le zone, le aziende od i rami di attività, ai quali la sospensione si riferisce.

Art. 5.

Le ore pomeridiane del sabato sono destinate alle attività di carattere addestrativo prevalentemente premilitare o postmilitare, o ad altre attività di carattere politico, professionale, culturale e sportivo secondo le direttive impartite dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista per l'Africa Orientale Italiana, sentiti i Governatori competenti.

Nella domenica possono indirsi, di regola, soltanto manifestazioni culturali, sportive e ricreative.

Almeno una domenica al mese dovrà essere lasciata completamente libera.

Art. 6.

Il datore di lavoro che contravvenga alle disposizioni relative alla cessazione del lavoro nel pomeriggio del sabato è punito con l'ammenda sino a lire venti per ogni persona occupata nel lavoro al quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda, in ogni caso, non può mai essere inferiore a lire quaranta.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 giugno 1940-XVIII, n. 655.

Autorizzazione, a condizione di reciprocità, alle navi mercantili di uno Stato nemico, appartenenti a privati, ad uscire dai porti dello Stato nei quali si trovino all'inizio della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 146 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nei territori dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le navi mercantili, aventi la nazionalità di uno Stato nemico e appartenenti a privati, che si trovano in un porto dello Stato, sono autorizzate, a condizione di reciprocità, a uscirne entro un breve termine che sarà fissato dal Ministero della marina.

Art. 2.

A cura del Ministero della marina le navi, indicate nell'articolo precedente, sono munite del relativo salvacondotto.

Art. 3.

Questo decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 139. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 giugno 1940-XVIII, n. 656.

Autorizzazione, a condizione di reciprocità, dell'uscita dal territorio dello Stato di aeromobili civili aventi la nazionalità di uno Stato nemico, appartenenti a privati, trovantisi nel territorio predetto all'inizio della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti gli articoli 242 e 362 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, con il quale è ordinata l'applicazione della legge predetta nei territori dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aeromobili civili, aventi la nazionalità di uno Stato nemico, e appartenenti a privati, sono autorizzati, a condizione di reciprocità, a uscire dal territorio dello Stato entro un breve termine che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica, semprechè le loro caratteristiche costruttive siano tali da escludere ogni possibilità d'impiego a scopi bellici.

Art. 2.

Il Ministero dell'aeronautica, previo accertamento della esistenza delle condizioni prevedute dall'articolo precedente, rilascia relativo salvacondotto, indicando in esso le marche di nazionalità e di immatricolazione dell'aeromobile, il nome del proprietario e l'aeroporto di destinazione.

Art. 3.

Questo decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Fiume Morto », « Arboriello » e « S. Michele » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso rego-

lamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi « Fiume Morto », « Arboriello » e « S. Michele », riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Abbate Antonio di Pasquale, foglio di mappa 9, particella 2; foglio di mappa 18, particella 22; foglio di mappa 82, particella 195; per la superficie complessiva di Ha. 0.44.19 e con l'imponibile di L. 48,86.

Detti beni distinti in tre diversi accorpamenti rispettivamente confinano: il fondo denominato « Fiume Morto » e segnato in catasto al foglio di mappa 9, particella 2, con la strada comunale « Fiume Morto », con la proprietà Parente Clotilde fu Paolo, con la proprietà Abbate Caterina fu Giovanni, con la proprietà Abbate Filippo ed altri fu Giov. Battista. Il fondo denominato « Arboriello » e segnato in catasto al foglio di mappa 18, particella 22, con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccarlo, con la proprietà Natale Vito fu Antonio ed altri, con la proprietà Abbate Caterina fu Giovanni, con la proprietà Abbate Filippo ed altri fu Battista. Il fondo denominato « S. Michele » segnato in catasto al foglio di mappa 22, particella 195, con la strada comunale di Cancello, con l'argine del fiume Volturno, con la proprietà Petrella Carlo ed altri di Francesco, con la proprietà Gravante Nicola di Antonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Fiume Morto », « Arboriello » e « S. Michele » sopradescritti, sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 900 (novecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 46. — D'ELIA

(2396)

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 aprile 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Imbrecciata Altura » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Cicala Filomena fu Gabriele vedova Foresta, usufruttuaria e Foresta Sabatino, Angelina ed Antonietta fratelli e sorelle fu Felice proprietari, foglio di mappa 11, particelle 20, 22, 63 per la superficie di Ha. 7.17.85 e con la rendita imponibile di L. 709,24.

Detto fondo confina con la strada comunale delle « Pagliaie », con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Ricciardi Maria fu Salvatore, con la proprietà Gravina Carmine fu Pietrangelo, con la proprietà Sanges Nicola fu Antonio, con la proprietà Carlino Martino, Giuseppe ed altri di Antimo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 12.000 (dodicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 45. — D'ELIA

(2395)

REGIO DECRETO 24 maggio 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel quadro del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria posamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motonave *Monte Gargano* di stazza lorda tonn. 1975 inscritta al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Società anonima di navigazione « Adriatica », con sede a Venezia: dalle ore 16 dell'8 maggio 1940.

Motonave *Lero* di stazza lorda tonn. 1979,99 inscritta al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatore Società anonima di navigazione « Adriatica », con sede a Venezia: dalle ore 16 del 9 maggio 1940.

Motonave *Barletta* di stazza lorda tonn. 1974,69 inscritta al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Società anonima di navigazione « Adriatica », con sede a Venezia: dalle ore 4 del 12 maggio 1940.

Motonave *Attilio Deffenu* di stazza lorda tonn. 3510,42 inscritta al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Società anonima di navigazione « Tirrenia », con sede a Napoli: dalle ore 22 dell'11 maggio 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1940-XVIII
Registro n. 8 *Marina, foglio n.* 160. — COLONNA

(2365)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 maggio 1940-XVIII.

Modificazioni alle vigenti norme sulle zone vietate alla navigazione aerea.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1939-XVIII, che determina l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile e le zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1940-XVIII, che apporta modifiche alle vigenti norme sulle zone vietate alla navigazione aerea;

Di concerto col Ministro per l'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

Le norme relative alla zona vietata di Tripoli e della Libia occidentale, contenute nell'Allegato *A* al decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, sono sostituite dalle prescrizioni seguenti:

« XX *Zona*: *Tripoli e Libia occidentale*.

« Il volo è vietato nella zona di territorio compresa fra le congiungenti: Ras Agedir; una linea parallela alla costa e distante da essa cinque chilometri; Ras el Hallab; Tarhuna; Mizda; Sinauen; il parallelo di Sinauen da Sinauen al confine libico-tunisino; il confine libico-tunisino; Ras Agedir.

« E' consentito l'accesso agli aeroporti di Mellaha e di Castel Benito, lungo un corridoio avente la larghezza di tre chilometri, indicato nella cartina topografica compresa nell'Allegato *B*.

« Nel sorvolare detto corridoio, così in entrata come in uscita, gli aeromobili devono mantenersi alla quota di cento metri ».

La cartina relativa alla zona vietata di Tripoli e della Libia occidentale, contenuta nell'Allegato *B* al decreto suddetto, è sostituita da quella annessa al presente decreto (Allegato 1°).

Art. 2.

Le norme relative alla zona vietata di Bengasi, contenute nell'Allegato *A* al decreto Ministeriale 1° dicembre 1939, sono sostituite dalle prescrizioni seguenti:

« XXI *Zona*: *Bengasi*.

« Il volo è vietato sulla zona di territorio compresa fra le congiungenti: Bengasi; la costa; Got Bersisi; Barce; Soluch; Bengasi ».

La cartina relativa alla zona vietata di Bengasi, contenuta nell'Allegato *B* al decreto suddetto, è sostituita da quella annessa al presente decreto (Allegato 2°).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1940-XVIII

p. Il Ministro per l'aeronautica: PRICOLO

Il Ministro per l'Africa Italiana: TERUZZI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 giugno 1940-XVIII.

Modificazioni alle vigenti norme sulle zone vietate alla navigazione aerea.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1939-XVIII, che determina l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile e le zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea;

Visti i propri decreti in data 28 gennaio 1940-XVIII e 22 maggio 1940-XVIII, che apportano modifiche alle vigenti norme sulle zone vietate alla navigazione aerea;

Decreta:

Alle norme contenute nell'Allegato *A* al decreto Ministeriale 1° dicembre 1939-XVIII, sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

« XXV *Zona*: *Orbetello*.

« Il volo è vietato nella zona compresa fra le congiungenti: Talamone, Magliano in Toscana, Manciano, il poggio Monteti, il limite est del lago di Burano e le acque territoriali intorno al M. Argentario ».

L'allegato *B* al suddetto decreto è completato con l'aggiunta della unita cartina (Allegato 1°).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

ALLEGATO 1°

XXV Zona - ORBETELLO

(2401)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1940-XVIII.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni del Distretto delle imposte di Poggibonsi in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n 2153;
Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei comuni di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa e San Gimignano del Distretto delle imposte dirette di Poggibonsi, in provincia di Siena;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° luglio 1940-XVIII per i comuni di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa e San Gimignano del Distretto delle imposte dirette di Poggibonsi, in provincia di Siena e da tale data cesserà per i medesimi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2349)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1940-XVIII.
Sostituzione del presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'« Ingic » per gli esercizi 1940, 1941 e 1942.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XVI, n. 640, riguardante il Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo;
Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1940-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1940-XVIII, n. 68, col quale venne provveduto alla costituzione del Collegio predetto per gli esercizi 1940, 1941 e 1942;
Vista la lettera in data 19 maggio 1940-XVIII con la quale il gr. uff. dott. Gaetano Balducci comunica le sue dimissioni da presidente del Collegio dei revisori essendo stato collocato fuori ruolo, quale consigliere della Corte dei conti;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del suindicato Collegio;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Luigi Masi, consigliere della Corte dei conti, è chiamato a far parte del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, per gli esercizi 1940, 1941 e 1942, in sostituzione del gr. uff. dottore Gaetano Balducci dimissionario, con la qualifica di presidente del Collegio stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2350)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1940-XVIII.
Autorizzazione agli enti di assicurazione sulla vita ad includere, sulle nuove polizze di assicurazione, una clausola per la copertura del rischio di guerra.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la richiesta della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola da inserire nelle polizze degli enti che esercitano l'assicurazione sulla vita, per la copertura del rischio di guerra;
Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;
Ritenuta l'opportunità che la stipulazione dei nuovi contratti di assicurazione sulla vita tanto per la popolazione civile che per i militari sia subordinata alla copertura del rischio di guerra mediante la corresponsione di un soprapremio su base mutualistica che sarà fissato con successivo provvedimento;

Decreta:

Articolo unico.

In relazione alle norme che saranno stabilite con successivo decreto di questo Ministero per fissare le condizioni di copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita, gli enti che esercitano l'assicurazione predetta nel Regno d'Italia, nei territori dell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e delle successive disposizioni modificative ed integrative, sono autorizzati ad includere la seguente clausola in tutte le polizze, comprendenti il rischio per caso di morte, stipulate dopo la data del presente decreto:

« In deroga ed a parziale modifica delle condizioni generali di polizza, la garanzia del presente contratto è subordinata alla copertura del rischio di guerra tanto per gli assicurati appartenenti alla popolazione civile quanto per quelli soggetti ad obblighi militari, nei limiti, alle condizioni e secondo le norme che saranno fissate dal Ministero delle corporazioni e che costituiranno parte integrante del presente contratto.

« Saranno considerati dipendenti dai rischi di guerra tutti i casi di morte avvenuti in conseguenza di azioni belliche o dipendenti da ferite o da malattie comunque causate dallo stato di guerra, sempre che il decesso dell'assicurato avvenga non oltre sei mesi dalla conclusione della pace ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(2372)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 5350 del 23 aprile 1940-XVIII, il sig. Sacerdoti Giulio di N. N. e di Sacerdoti Alberta, nato a Roma 28 dicembre 1916, residente a Roma è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sacerdoti » con quello di « Artioli » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2410)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione all'Ente nazionale fascista per l'addestramento dei lavoratori del commercio ad acquistare dal Governatorato di Roma un appezzamento di terreno.

Con decreto del 4 giugno 1940-XVIII, il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, ha autorizzato l'Ente nazionale fascista di addestramento al lavoro commerciale ad acquistare dal Governatorato di Roma un'area di circa mq. 30.000 per la costruzione di una scuola alberghiera.

(2353)

Variazioni agli elenchi C e B delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica (2° elenco).

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI MILANO

ELENCO *C*

N. 228432 del registro delle ditte: *Giacomo Pontecorvo*, Milano, via Farneti 10, cessata il 26 marzo 1940-XVIII.

N. 89560 del registro delle ditte: *Giacomo Seralvo & Figli*, Meda, trasformata in ditta individuale di Leone Seralvo di Giacomo.

N. 230545 del registro delle ditte: *Coniugi Manzoni*, Milano, corso Buenos Aires 47, cessata il 29 aprile 1940-XVIII.

N. 160761 del registro delle ditte: « *Arpac* » di *Milla Max*, Milano, via C. Menotti 9, cessata il 30 novembre 1939-XVIII.

N. 223530 del registro delle ditte: *Giuseppe Bassan*, Milano, via Aversa 3, cessata il 25 febbraio 1940-XVIII.

N. 56114 del registro delle ditte: *Fratelli Veneziani* succ. *G. Confalonieri*, Milano, via Manzoni 10; sciolta senza liquidazione il 2 aprile 1940-XVIII.

N. 203496 del registro delle ditte: *Officine Litografiche Etichettificio Milanese di Coen Arrigo*, Milano, via Mazzini 7, cessata il 29 gennaio 1940-XVIII.

N. 187672 del registro delle ditte: *Bottega delle Gioie di Finzi Cesare*, Milano, via Meravigli 10, cessata il 15 aprile 1940-XVIII.

N. 241366 del registro delle ditte: *Rodolfo Levi*, Milano, viale Certosa 16, cessata il 12 aprile 1940-XVIII.

N. 30688 del registro delle ditte: *Luzzatto ing. Giulio*, Milano, via Aurelio Saffi 21, cessata il 31 dicembre 1939-XVIII.

N. 138281 del registro delle ditte: *Commercial Union Assurance Comp.* di *Levi Gastone*, Milano, via Manzoni 17, cessata il 31 marzo 1940-XVIII.

N. 258443 del registro delle ditte: *Aldo Graziadio Monferini*, Milano, piazza Aspromonte 43, cessata il 30 aprile 1940-XVIII.

N. 258909 del registro delle ditte: *Edizioni Alta Novità - E. A. N. di Levi & Sabran*, sciolta senza liquidazione il 21 maggio 1940-XVIII.

ELENCO *B*

Il titolare della ditta ebraica « Impresa Cavalieri ing. Riccardo » con sede in Milano, via Manin 33, con atto notarile in data 6 agosto 1939-XVIII, ha fatto donazione della propria azienda industriale alla moglie, signora Francesca Prada di razza ariana. Poichè la donazione stessa è valida, in quanto effettuata in conformità delle disposizioni in cui al R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, l'azienda predetta viene cancellata, ad ogni effetto dall'elenco *B* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 184 dell'8 agosto 1939-XVII.

(2374)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 giugno 1940-XVIII - N. 141

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	448,50
Argentina (Peso carta)	—	4,30
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,85
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7325
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,20	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,45
Id. 3,50 % (1902)	70,70
Id. 3,00 % Lordo	50,775
Id. 5 % (1935)	95,975
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	73,80
Id. Id. 5 % (1936)	96,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,55
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	99,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,325
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 154.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Allegri Giuseppe fu Enea, domiciliato in Motteggiana (Mantova), è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 %, n. 3791, di L. 1000 nominali emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Mantova, il 20 dicembre 1926 al nome di Allegri Giuseppe fu Enea.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1542)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 155.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Beccaris Paola fu Giuseppe, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 3529 di L. 500 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Asti, il 31 gennaio 1927 a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1543)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

(1ª *pubblicazione*).

Rettifica d'intestazione di certificato di Credito comunale e provinciale

Si dichiara che il certificato di Credito comunale e provinciale 3,75% ordinario del valore nominale di L. 5000, intestato e vincolato come segue, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, venne intestato e vincolato come alla colonna 1, mentre doveva intestarsi e vincolarsi come alla colonna 2, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari del certificato stesso.

Intestazione da rettificare 1	Tenore della rettifica 2
Figli nati e nascituri di Boasi *Nicoletta* Luigia fu Luigi e Boasi *Nicoletta* Luigia fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Boasi *Nicoletta* Luigia, madre dei titolari, dom. a Genova.	Figli nati e nascituri di Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta fu Luigi e Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta fu Luigi, quale erede del figlio Fausto Goeta fu Luigi, con avvertenza che i figli nati sono: Goeta Luigi, Augusto, Amos, Rodolfo ed Ines, fratelli e sorella fu Luigi, maggiorenni, dom. a Genova, e con usufrutto vitalizio a favore di Boasi *Luigia* - Maria - Nicoletta, madre dei titolari, dom.ta a Genova.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 20 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, del Credito comunale e provinciale si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, l'intestazione suddetta sarà come sopra rettificata.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

Il Direttore generale.

(2352)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 156.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 %, n. 401331, di annue L. 3,50, intestato a Guli Domenico fu Salvatore, domiciliato in Palermo.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) contenente i compartimenti già usati per la riscossione degl'interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1541)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione al Banco di Napoli a sostituirsi, con una propria dipendenza, alla Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Ischia (frazione Forio).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 18 giugno 1940-XVIII fra il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, e la Banca d'America e d'Italia, società anonima con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Ischia (fraz. Forio), sita in provincia di Napoli;

Autorizza

il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, a sostituirsi, con una propria dipendenza, alla Banca d'America e d'Italia, società anonima con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Ischia (fraz. Forio), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2418)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Canna (Cosenza), Firmo (Cosenza), Bororè (Nuoro) e Mara (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Luigi Campolongo fu Nicola, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Canna (Cosenza);

2) Il signor Pasquale Franco fu Carmine, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Firmo (Cosenza);

3) Il signor Lussorio Ghisu fu Lussorio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro);

4) Il signor Pietrino Peralta fu Antonio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2375)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio nella specialità tecnologico-meccanica ed a quattro posti nella specialità architettonico-edile.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza, per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1956, che appòrta modifiche alle norme sul reclutamento del personale dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2234, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 544.8/1.3.1 in data 16 aprile 1940, con la quale è stato autorizzato l'espletamento del concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti di grado 11° del gruppo *B* nel ruolo dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio:

a) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica, posti n. 6;

b) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità architettonico-edile, posti n. 4.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4), siano muniti di uno dei titoli di studio indicati nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure, che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2) ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922-I, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922-I appartennero ai Fasci di combattimento a termine dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV che

risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo di età è elevato di quattro anni.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano fra di loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal presente concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali, Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione, anche in Colonia, ed indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I debbono essere in ogni caso vistati per ratifica dall'Eccellenza il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I, sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di:

a) abilitazione a perito tecnico conseguita presso un Regio Istituto nazionale di istruzione professionale o presso un Regio istituto industriale, oppure licenza di Regio istituto industriale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità tecnologico-meccanica;

b) maturità artistica conseguita presso un Regio liceo artistico oppure abilitazione tecnica in agrimensura, oppure abilitazione a perito edile conseguita presso un Regio istituto industriale per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità architettonico-edile;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e idoneo al servizio anche in colonia. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente del servizio sanitario che ha rilasciato il certificato, deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare munita delle prescritte marche da bollo. Tale documento deve contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare, da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, e la copia dello stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata: solamente quelli dichiarati indigenti dalle competenti autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero, nelle Colonie, e nei Possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale, sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportata una media di sette decimi nelle prove grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Per detti concorsi saranno formate due distinte graduatorie, in base ai punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente nei rispettivi esami.

Art. 9.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria, saranno applicati i diritti stabiliti dalle seguenti disposizioni:

a) art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie del'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero e degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

b) art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439 e art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, art. 1 della legge 13 giugno 1931-IX, n. 777, articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari e a favore degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925 incontrarono la morte per la causa fascista;

d) art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I.

Il collocamento nel ruolo dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio dei vincitori dei concorsi, sarà a senso dell'art. 2, comma primo, del R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1956, effettuato in base alla votazione complessiva riportata dai candidati nei rispettivi esami.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori dei concorsi, assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito in legge con legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, alla legge 29 aprile 1939-XVII, n. 591, ed alla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SODDU

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.

A) SPECIALITÀ TECNOLOGICO-MECCANICA

Prove grafiche.

1. — Progetto di sviluppo di meccanismi.

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea meccanica, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ed esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei vari elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato, in forma chiara e propria; gli schizzi allegati costituiranno saggio della abilità professionale grafica del candidato.

2. — Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchina, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni, in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

3. — Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Risolvere uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva:

1) Costruzione sui triangoli e quadrilateri - Divisione della circonferenza - Poligoni regolari iscritti e circoscritti - Poligoni stellati - Costruzione grafica dell'elisse, della iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, della elica. Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni - Saggi delle scritture in uso.

2) Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche - Intersezioni di superfici diverse.

Penetrazione dei poliedri fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono) - Superfici di rivoluzioni, superfici rigate, ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N. B. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

Prova orale,

1. — Cultura tecnica.

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica - Composizione e decomposizione - Momenti - Coppie - Centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici - Ingranaggi - Trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinata). Applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia del lavoro a caldo e con macchine da truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

2. — Cultura generale.

A) Matematica, fisica, chimica, elettricità.

Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali - Calcolo letterale ed algebrico - Equazioni di 1° e 2° grado - Calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea: sino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica - Proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi - Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia, magnetismo - Elettrostatica - Elettrodinamica - Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industrali pratiche relative.

Chimica - Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi - Sali - Basi - Idrogeno - Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua - Cloro - Solfo carbonio - Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichello, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

B) Nozioni di statistica: statistica teoretica generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche.

B) SPECIALITÀ ARCHITETTONICO-EDILE

Prove grafiche.

1. — Disegno architettonico.

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare, di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani: oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. — Disegno topografico.

Il tema consisterà:

a) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscono il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione, o la planimetria a curve del livello;

b) nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

c) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello, dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno; e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curve di livello.

3. — Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:

1) Costruzioni sui triangoli e quadrilateri - Divisione della circonferenza - Poligoni regolari iscritti e circoscritti - Poligoni stellati - Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curva a più centri, della spirale, dell'elica.

Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni - Saggi delle scritture in uso.

Combinazioni geometriche ornamentali.

2) Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Intersezioni di superfici diverse - Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superfici di rivoluzione: superfici rigate - Ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

Prova orale.

1. — Cultura tecnica.

Topografia - Planimetria - Tracciamento di allineamenti e di curve - Rilievo dei terreni con scopi e longimetri - Calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno.

Rilevamento di un terreno con le poligonali - Rilievo dei fabbricati.

Altimetria - Generalità, livellazione e strumenti per rilievi altimetrici - Profili longitudinali, sezioni trasversali - Piani quotati ed a curve di livello - Pendenza di una retta e di un piano - Scala di pendenza - Pendenza di un terreno rappresentato a curve di livello.

Agrimensura - Valutazione della superficie dei terreni - Trasformazione e riduzione delle aree - Divisione e permutazione delle aree - Planimetro polare e suo uso.

Disegni - Scale di proporzioni numeriche e grafiche - Scale ticoniche - Riduzioni lineare e superficiale dei disegni - Trasformazione di scale - Riporto e misura degli angoli nel disegno - Pantografo e suo uso - Strumenti per il disegno topografico - Lumeggiamento e grosseggio dei disegni - Tinte e segni convenzionali - Segni catastali.

Costruzioni.

Classificazione di terreni in rapporto alla loro consistenza - Pietre naturali (classifica ed uso) - Laterizi (classifica ed uso) - Murature di pietrame, di laterizi e miste - Costruzioni in pietra da taglio - Volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura) - Solai in ferro e laterizi - Soffitti in piano e centinati, loro struttura - Copertura degli edifici - Varie specie di copertura - Grossa e piccola armatura di legname - Capriate in legno e metalliche - Vari tipi di capriate.

Pavimenti - Scale - Struttura in cemento armato (piattebande, pilastri, solai, ecc.).

Legnami e loro impiego - Congiunzione dei legnami - Connessioni semplici e composte - Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni - Uso dei legnami nelle parti completive degli edifici - Ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni - Giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali sulla struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica.

Tombini - Fognature - Gallerie - Condutture d'acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

2. — Cultura generale.

Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali - Calcolo letterale ed algebrico - Equazioni di 1° e 2° grado - Calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida, angoli diedri e poliedri solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea, fino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità:

Fisica - Proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi - Peso specifico e densità - Cenni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia, magnetismo - Elettrostatica - Elettrodinamica.

Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica - Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi - Sali - Basi - Idrogeno - Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro - Solfo - Carbonio - Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichello, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

3. — Nozioni di statistica.

(Vedasi programma degli esami di concorso per la specialità tecnologico-meccanica).

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
SODDU

(2359)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo, registro 1 Monopoli, foglio 282, col quale venne indetto un concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato (branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »);

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 10 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, registro 1 Monopoli, foglio 115;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale di 1ª categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (branca di servizio « Coltivazioni tabacchi ») indetto con decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII, citato nelle premesse:

Ordine di graduatoria	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	VOTAZIONE OTTENUTA			
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Aliquota dei punti riportati nella prova facoltativa di lingua estera	Prova orale	Somma dei punti
1	Polchi dott. Giovanni fu Angelo	7,75	0,23	7,02	15 —
2	Bartolucci dott. Amanzio fu Niso Maria	7,50	—	6,80	14,30
3	Budetta dott. Pasquale fu Filippo	7,75	—	6,50	14,25

Art. 2.

I suddetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine di graduatoria di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2383)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.